



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 358 del 22/11/2022**

<b>Piano:</b>	<p><b><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></b></p> <p><b><i>Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)</i></b></p> <p><b><i>Rapporto Ambientale</i></b></p> <p><b>ID_VIP: 8521</b></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<b>Agenzia per la Coesione Territoriale</b>
<b>Autorità Procedente:</b>	<b>Agenzia per la Coesione Territoriale</b>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

**RICHIAMATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
- l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
  - o il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
    - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
    - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
- l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
- l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
  - o il comma 1 ai sensi del quale “*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità*

*precedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”;*

- *il comma 4 secondo cui “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. (Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”;*
- l’art.14. recante le modalità della Consultazione, così come sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, e in particolare:
  - *il comma 2 secondo il quale: “Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lettera b), legge n. 233 del 2021)”;*
  - *l’Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante “Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13”;*
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats

*Directive 92/43/EEC”;*

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “*HABITAT*” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europea-2003*”;
- la “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018;

#### **RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)**

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l’Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Border Management and Visa Instrument – BMVI)
- Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF)

#### **CONSIDERATO anche che:**

- Il Programma Nazionale per la Transizione Giusta (PN JTF IT), previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF), è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all’ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche, derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima, di cui all’art. 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050.

**DATO ATTO che in relazione al Reg. 852/2020 UE e al principio DNSH “do no significant harm”**

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d’azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;
- il Regolamento (Ue) 2020/852 stabilisce all’art. 1 (oggetto e campo di applicazione) i criteri per determinare se una attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi all’art 3 (criteri di ecosostenibilità delle attività economiche) dichiara che al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, una attività economica è considerata ecosostenibile se:
  - contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
  - non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
  - è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
  - è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.
- l’articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede quindi il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”). Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche” sostenendo “attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 reca Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- la Nota congiunta MITE-DPCOE (PCM) fornisce gli indirizzi operativi per un efficace applicazione del Principio DNSH nell’ambito dei processi di VAS assicurando, nel contempo, l’esaustività della verifica del principio DNSH secondo quanto raccomandato dalla Commissione Europea (al link <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>).

**DATO ATTO che**

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l'Autorità Competente per la VAS;
- L'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora innanzi Autorità Proponente) con nota del 22/08/2022 acquisita al prot. MiTE 102631 del 22.08.2022, ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) istanza per l'avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 del D. Lgs. 152/2006 sul “Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)” (d'ora innanzi “PN JTF IT”);
- la Divisione con nota prot. n. MITE 102818 del 23.08.2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e pubblicazione della documentazione. La nota è stata contestualmente trasmessa alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) per l'avvio dell'istruttoria VAS, comunicando inoltre:
  - o l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Ambientale sul sito internet istituzionale dell'autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8765>
  - o che la consultazione sul Rapporto Ambientale avrà una durata pari a 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito internet istituzionale dell'autorità competente.

**VISTE e TENUTO CONTO**

- che sono pervenute le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sul Rapporto ambientale (in seguito “RA”)
- che di tali osservazioni (2 giunte oltre i termini) si sintetizza quanto segue:

<b>Titolo</b>	<b>Codice elaborato</b>	<b>Data</b>	<b>Contenuti</b>
Osservazioni dell'Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	MiTE-2022-0114213	20/09/2022	L'Autorità di Bacino rileva che il RA non acquisisce quanto trasmesso dalla medesima Autorità nell'ambito della consultazione preliminare, ribadisce tali considerazioni e ribadisce la necessità di parere di conformità nel caso – in fase esecutiva – gli interventi interferiscano le pianificazioni di ambito.
Osservazioni del Comune di Canosa di Puglia	MiTE-2022-0118926	26/09/2022	La Sezione SUAP Ambiente Sport del Comune di Canosa di Puglia formula alcune osservazioni relative principalmente alla necessità di interpolare i tracciati con le caratteristiche ed il sistema vincolistico della pianificazione vigente e di coordinare la pianificazione con i finanziamenti ricevuti.
Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna assessorato della difesa dell'ambiente	MiTE-2022-0122945	06/10/2022	L'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in riferimento alle Misure di accompagnamento (Cap. 8.4), ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle analisi condotte sugli impatti per le tipologie di intervento relative agli interventi

			infrastrutturali, di ripristino ambientale e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con riferimento agli indicatori di processo, propone l'inserimento dell'indicatore "superficie occupata da impianti di produzione energetica da FER" disaggregato per tipologia in relazione alle categorie di destinazione d'uso de suolo.
Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna	MiTE-2022-0123817	07/10/2022	L'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, rilevando le interazioni con gli interventi mirati alla decarbonizzazione del sistema della mobilità e dei trasporti regionale, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione all'analisi di coerenza delle azioni del Piano con il Piano Regionale dei Trasporti.
Osservazioni dell'Ente ARPA Puglia – oltre i termini	MiTE-2022-0126723 MiTE-2022-0132069	13/10/2022 25/10/2022	ARPA Puglia, riguardo l'analisi di coerenza interna ed esterna, rileva situazioni di potenziale incoerenza tra le azioni 2.1 e 2.2 e gli obiettivi di sviluppo della SNSvS sia dell'area Pianeta che dell'area Prosperità in particolare in riferimento alla tutela della biodiversità. Lo stesso per tutte le azioni che possano comportare trasformazioni fisiche dei territori interessati. Relativamente alle misure di mitigazione, nel caso di impianti agrivoltaici ritiene inoltre che gli stessi debbano soddisfare i requisiti previsti nelle Linee Guida MiTE.
Osservazioni Regione Puglia – oltre i termini	MiTE-2022-0139602	09/11/2022	Il Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Sezione Competitività dopo aver rilevato alcune carenze nei contenuti, in riferimento al rapporto con altri piani pertinenti (cap. 7.2 RA), condivide quanto riportato e propone di considerare nell'analisi anche i seguenti: 1. Piano di Sviluppo Strategico - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata ( <a href="https://www.agenziacoessione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIAPIANO-STRATEGICO_compressed.pdf">https://www.agenziacoessione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIAPIANO-STRATEGICO_compressed.pdf</a> ); 2. Piano Operativo Triennale del Porto di Taranto POT.

**CONSIDERATO** che la documentazione acquisita a seguito dell'avvio della consultazione sul PN JTF IT consiste nel:

- Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)
- Rapporto Ambientale Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT) (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale);
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)

- Avviso al pubblico del 23/08/2022 di cui all'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

**PREMESSO** che la valutazione del Programma e del Rapporto Ambientale nonché dell'adeguatezza delle misure di monitoraggio viene effettuata tenendo conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

**CONSIDERATI** gli elaborati oggetto di consultazione e in particolare:

**Con riferimento al Programma:**

**Tra i contenuti del PN JTF IT** sono individuate le strategie del programma, le priorità, il piano di finanziamento, le condizioni abilitanti, l'autorità di programma, il partenariato, ed in particolare:

La STRATEGIA del PN JTF IT come di seguito descritta:

- Il PN JTF IT contribuisce alla strategia del Green Deal europeo, orientata a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale entro la metà del secolo e all'attuazione dei 17 SDGs dell'Agenda ONU 2030 sottoscritta anche dal nostro Paese nel 2015.
- Il PN JTF IT, nel fare propri i target europei di riduzione delle emissioni di carbonio e lotta ai cambiamenti climatici, declina le proprie azioni in linea con quanto richiamato dall'Allegato D del Country Report 2020, agendo altresì in sinergia e complementarità con i Piani Regionali (PR) di Puglia e Sardegna, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di rafforzarne e massimizzarne gli impatti attesi.

Gli OBIETTIVI del PN JTF IT sono come di seguito declinati:

- Il PN JTF IT fa propri gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) con particolare attenzione al tema della decarbonizzazione (prevista dal PNIEC entro il 2025).
- Gli obiettivi del PN JTF IT sono allineati con quelli previsti dal Piano per la transizione ecologica (PTE) elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), recentemente approvato, che definisce un quadro organico delle politiche ambientali ed energetiche, integrato anche con gli obiettivi del PNRR.
- La strategia del PN JTF IT fa perno altresì sulle Smart Specialisation Strategy (S3) delle due Regioni, Puglia e Sardegna, per le politiche di ricerca sviluppo e innovazione e riferimento per ulteriori ambiti di intervento (tecnologie avanzate, digitalizzazione, competitività delle PMI, competenze).
- Le azioni previste dal PN JTF IT concorrono all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.
- L'Obiettivo strategico o obiettivo specifico del PN JTF IT è il seguente: “*JSO8.1. - Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi*” per le aree Sulcis Iglesiente e di Taranto.

Le PRIORITÀ E LE AZIONI del PN JTF IT sono come di seguito declinate:

1. Priorità: 1. Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente

- Azione 1.1 – Sulcis Iglesiente - Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili



- Azione 1.2 – Sulcis Iglesiente - Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche
- Azione 1.3 – Sulcis Iglesiente - Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia
- Azione 1.4 – Sulcis Iglesiente - Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche
- Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente - Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca
- Azione 1.6 – Sulcis Iglesiente - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione
- Azione 1.7 – Sulcis Iglesiente - Sostegno a percorsi di up-skilling e di re-skilling per disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro; investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione
- Azione 1.8 – Sulcis Iglesiente - Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività.

## 2. Priorità: 2. Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto

- Azione 2.1 – Provincia Taranto - Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili per soddisfare l'aumento della domanda prevista in conseguenza della transizione
- Azione 2.2 – Provincia Taranto - Sostegno a progetti di ricerca e allo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde
- Azione 2.3 – Provincia Taranto - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali
- Azione 2.4 – Provincia Taranto - Sostegno a progetti di ricerca di rilevante impatto nella prospettiva della transizione e della diversificazione dell'economia locale
- Azione 2.5 – Provincia Taranto - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio
- Azione 2.6 – Provincia Taranto - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi
- Azione 2.7 – Provincia Taranto - Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica (anche con la creazione di ITS/Academy, Servizi di orientamento e Centri per l'impiego)
- Azione 2.8 – Provincia Taranto - Offerta dei servizi di cura

## 3. Priorità Assistenza Tecnica

- Azione 7.1 Supporto all'Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi coinvolti nell'implementazione del PN
- Azione 7.2 Assistenza al Partenariato e ai beneficiari; informazione e comunicazione

- Azione 7.3 Valutazioni, VAS e DNSH

**Con riferimento al Rapporto Ambientale:**

Il Rapporto Ambientale (nel proseguo del testo RA), relativo alla procedura di VAS per il PN JTF IT, presenta i seguenti contenuti:

- Il capitolo 1 riporta un'introduzione, dove viene presentati i contenuti e lo scopo del RA.
- Il capitolo 2 descrive il processo di VAS.
- Il capitolo 3 descrive l'oggetto della procedura, descrivendo la natura e gli obiettivi del Fondo per la Transizione Giusta ed i contenuti delle proposte e le risorse coinvolte;
- Il capitolo 4 descrive le relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale internazionale (Agenda 2030, Accordo di Parigi), europeo (Green Deal e Piano per la ripresa dell'Europa) e nazionale.
- Il capitolo 5 inquadra le aree interessate dal punto di vista fisico generale e socio-economico.
- Il capitolo 6 caratterizza il contesto territoriale del Sulcis Iglesiente.
- Il capitolo 7 caratterizza il contesto territoriale di Taranto.
- Il capitolo 8 riporta l'analisi degli impatti sull'ambiente in conformità al principio DNSH.
- Il capitolo 9 riporta la valutazione di incidenza sui siti della rete Natura2000.
- Il capitolo 10 riporta le indicazioni per il monitoraggio.

**PREMESSO che:**

- Il Fondo per la Transizione Giusta (JTF) è un nuovo strumento finanziario nel quadro della politica di coesione, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica.
- Il Fondo è volto a garantire che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici assunti nell'ambito dell'European Green Deal, finalizzato a rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050, avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno.
- Il Fondo JTF sostiene le Regioni e i territori mediante sovvenzioni nei settori che sono ritenuti maggiormente sensibili ed esposti alle conseguenze della transizione verso la neutralità climatica, anche a causa della loro connessione e dipendenza dai combustibili fossili, tra cui il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra.
- L'accesso al Fondo è assicurato mediante la definizione, da parte degli Stati membri, dei cosiddetti Piani territoriali per una transizione giusta (previsti dall'art. 11 del Regolamento UE 2021/1056); all'interno dei quali devono essere previste tutte le tipologie di intervento necessarie ad affrontare le sfide per la transizione nel breve e nel lungo periodo di un determinato territorio, con un orizzonte temporale al 2030 e con una particolare attenzione alle misure di diversificazione e modernizzazione economica dei territori di interesse, nonché alle misure di riqualificazione professionale e di inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro.

- I principali settori di investimento sono quelli in grado di incidere maggiormente sulla trasformazione dei territori e sulla loro competitività e sostenibilità sociale, economica e ambientale nel medio-lungo periodo. Fra questi: le tecnologie per l'energia pulita, la riduzione delle emissioni, il recupero dei siti industriali, la riqualificazione dei lavoratori.
- Nell'Allegato D della Relazione per paese relativa all'Italia 2020 (COM(2020) 150 final) (<https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/Allegato-D-2020-1.pdf>) pubblicato nell'ambito del Semestre Europeo 2020, la Commissione europea ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro. Le aree identificate come potenziali beneficiarie dei finanziamenti del JTF sono l'area di Taranto e l'area del Sulcis Iglesiente.
- Il programma si concretizza nell'attuazione di due Piani Territoriali riguardanti i territori del Sulcis Iglesiente e di Taranto, per ognuna delle quali è stata disposta la redazione di uno specifico piano territoriale per una transizione giusta, secondo il template di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 1056/2021.
- Le risorse del JTF assegnate all'Italia ammontano a 988.405.015€, circa 555,6M€ derivano dallo strumento dell'UE per la Ripresa (risorse a norma art. 4 Reg 2012/1056) e circa 432,8 M€ dal quadro finanziario pluriennale (risorse a norma art. 3 Reg 2012/1056). A tali risorse si sommano 41.183.543€ dedicati all'Assistenza tecnica (a norma dell'art. 36,4 del Reg 2021/1060), per un totale di 1.029.588.558€.

**CONSIDERATO che**, relativamente alle relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (rif. Capitolo 4 del RA)

- Il riferimento principale, in materia di obiettivi di sostenibilità a livello internazionale, è sicuramente rappresentato da Agenda 2030, il programma di azione sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- Il riferimento per i cambiamenti climatici è l'Accordo di Parigi, siglato il 12 dicembre 2015 al termine della COP21, la XXI Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che sancisce l'impegno internazionale a lungo termine per "contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali";
- A livello europeo, Il PN JTF IT si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa la cui cornice di riferimento è data dai seguenti atti e documenti di livello europeo:
  - o le Comunicazioni relative alla duplice transizione verde e digitale ossia il Green deal europeo (COM 2019 640 final), programma per il periodo 2020- 2030 che risponde all'obiettivo generale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e si propone come strategia di attuazione di Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi;
  - o il NEXT Generation EU (NGEU), pacchetto di strumenti finanziari per complessivi 750 miliardi di €, approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo, al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, e vincolato al bilancio di lungo termine UE, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, i cui principali strumenti sono il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU);

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi di sviluppo e investimento europei (fondi SIE), che introduce fra l'altro il principio Do No Significant Harm (DNSH)<sup>1</sup>;
  - Regolamento UE 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica («Legge europea sul clima»);
  - Regolamento 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'Energia che prevede l'obbligo per gli stati membri di elaborare un Piano integrato per il Clima e l'Energia 2021-2030.
- A livello nazionale, Il PN JTF IT tiene conto delle evoluzioni strategico-programmatiche di recepimento degli obiettivi climatico-ambientali europei e in particolare:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Italia domani”, documento stilato dal Governo italiano per gestire gli investimenti, pubblicato il 05/05/2021 e trasmesso dal governo italiano alla CE ed è stato approvato, in via definitiva, il 13/07/2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio;
  - il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (*Long Term Strategy – LTS*) per gli interventi di politica energetica e ambientale, di cui è atteso un futuro aggiornamento degli obiettivi per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea;
  - il Piano per la transizione ecologica (PTE), elaborato dal MiTE e adottato dal CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), a febbraio 2022, con l'obiettivo di definire un quadro organico delle politiche ambientali ed energetiche, integrato rispetto al PNRR;
  - La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) del 2017.
  - la Strategia nazionale di Specializzazione intelligente 2021/2027 (SNSI) per l'attuazione degli interventi relativi alle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;
  - il Programma nazionale per la ricerca 2021/2027 (PNR) che rappresenta il principale documento strategico che orienta le politiche della ricerca in Italia;
  - il Piano Sud 2030 Sviluppo e coesione per l'Italia, come documento strategico di visione prospettica di coesione per l'intero paese nel medio-lungo periodo;
  - il Piano Italia digitale 2026 per la diffusione delle tecnologie digitali nel paese;
  - il Piano nazionale Transizione 4.0 per rafforzare il tasso d'innovazione del tessuto imprenditoriale del Paese incentivando gli investimenti in tecnologie all'avanguardia, in RSI e in competenze digitali e manageriali.

## **CONSIDERATI E VALUTATI i contenuti del Programma e del Rapporto Ambientale si evidenzia:**

### **1. I contenuti e l'ambito di riferimento del Programma**

- Nel Capitolo 4 del RA “Relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale”, l'Autorità Proponente dichiara che la cornice di riferimento del PN JTF IT è data da un elenco di documenti prima

---

<sup>1</sup> Recital 10: Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, *i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.

citati nel presente parere (cfr. il precedente “Considerato” relativamente alle relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale), tra cui la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata, riportata in Tabella 4.1 del RA), il Piano per la Transizione Ecologica (PTE, approvato dal CITE, Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, con delibera n.1 dell’8 marzo 2022), gli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) sia della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

- Nei capitoli 6 e 7, di caratterizzazione del contesto di riferimento per le due aree interessate, è contenuta anche l’analisi di coerenza con la pianificazione strategica e settoriale nella quale vengono analizzate le relazioni del Piano con i seguenti piani e programmi pertinenti, tra cui le Aree Naturali protette e Rete Natura 2000, è effettuata in particolare con la:
  - Programmazione strategica
  - Pianificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale
  - Pianificazione in materia di biodiversità e aree protette
  - Pianificazione in materia di gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico
  - Pianificazione in materia di qualità dell’aria
  - Pianificazione in materia di clima ed energia
  - Pianificazione in materia di trasporti
  - Pianificazione in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati

## **2. La procedura di VAS**

- Nel Capitolo 2 “Inquadramento normativo procedurale”, l’Autorità Proponente dichiara che il RA del PN JTF IT è generato dall’osservanza delle norme europee e nazionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, da leggere in parallelo alle norme che regolano i processi di formazione, adozione ed approvazione dei Piani.
- Ai paragrafi 2.1 e 2.2 vengono presentate e dettagliate le norme di riferimento e gli aspetti procedurali.
- Al paragrafo 2.3 è descritto il processo di partecipazione e consultazione. In particolare, nel paragrafo 2.3.3 è riportata la consultazione nella fase di scoping e le sue ricadute sul RA, con una descrizione dei soggetti coinvolti e degli esiti della consultazione,

## **3. Metodologia di analisi**

- Nel Capitolo 4.4. “Analisi di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale”, il livello di coerenza delle azioni previste nei piani delle aree del Sulcis Iglesiente e di Taranto è valutato rispetto al sistema di aree-scelte strategiche-obiettivi della SNSvS (Versione 2021), agli SDG dell’Agenda 2030, ai 6 obiettivi ambientali dell’UE, come individuati dal Regolamento Tassonomia 852/2020/UE. Risultando disponibile la versione consolidata della SNSvS (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata riportata in Tabella 4.1 del RA) su cui la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere positivo il 28 settembre 2022, che, benché ancora non pubblicata, risulta a disposizione delle amministrazioni centrali e regionali, che hanno sviluppato la propria strategia regionale in accordo a tale versione, si ritiene che l’analisi coerenza venga effettuata in riferimento alla SNSvS22.
- Nel Capitolo 6 e nel Capitolo 7, dopo una caratterizzazione del contesto di riferimento delle aree interessate, è effettuata un’analisi di coerenza per l’area Sulcis Iglesiente (paragrafo 6.2.9) e Taranto (7.2.9) rispetto agli strumenti pianificatori a livello sub-nazionale, basandosi sulle caratteristiche

desumibili dalle previsioni del Programma, allo stato attuale delle informazioni disponibili.

- Nel Capitolo 8 è proposta un'analisi degli impatti sull'ambiente seguendo il seguente approccio:
  - Fase 1: Definizione delle componenti e sub-componenti ambientali oggetto di analisi;
  - Fase 2: Analisi delle azioni di piano e loro organizzazione in forma utile all'analisi delle interazioni;
  - Fase 3: Predisposizione della Matrice delle interrelazioni Obiettivi/Scelte di Piano ("Matrice di VAS") ed identificazione di possibili interazioni;
  - Fase 4: Assegnazione argomentata di un valore di impatto, mediante la predisposizione di schede/dossier di valutazione
  - Fase 5: Valutazione della performance complessiva del Programma.
- Nel Capitolo 8 è sviluppata l'analisi di conformità al principio DNSH, finalizzata a garantire che il JTF non concorra a finanziare attività che possono recare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione, come definiti all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, cosiddetto "Regolamento Tassonomia". L'analisi è contenuta in uno specifico segmento della scheda di analisi degli impatti, dove, per ognuna delle azioni del PT e per ognuno dei 6 obiettivi ambientali, è associato uno dei seguenti giudizi di conformità:
  - 0 = Il tipo di operazione prospettata ha un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale correlato agli effetti diretti e indiretti primari della misura lungo il suo ciclo di vita, data la sua natura, e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo considerato.
  - 100 = Il tipo di operazione prospettata è indicato con un coefficiente del 100% in relazione al supporto al cambiamento climatico o all'ambiente (Annex 1 del Regolamento generale), e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo pertinente
  - S = Il tipo di operazione prospettata "contribuisce sostanzialmente" a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento sulla tassonomia, e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo considerato.
  - C = Il tipo di operazione prospettata può essere considerato conforme al principio DNSH in base alle considerazioni sugli impatti ambientali attesi riportate al punto 2 e nel rispetto delle misure di accompagnamento indicate al punto 3.
- Nel Capitolo 9 è riportata la Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura2000, utilizzando un approccio probabilistico che riesca a mettere in evidenza le linee di azione del Programma Regionale che, più di altre, hanno caratteristiche tali da potere essere giudicate a rischio di interferenza con siti della Rete Natura2000. Questo approccio si basa su riflessioni sui vari segmenti del piano, definendo la loro potenzialità di incidenza in funzione di alcuni parametri significativi definiti come:
  - Potenziale tipologico;
  - Potenziale localizzativo;
  - Potenziale quantitativo.

#### 4. Caratterizzazione del contesto

- Nei Capitoli 6 e 7 del RA l’Autorità Proponente presenta un’analisi del contesto, volta a intercettare alcune dinamiche significative del territorio di riferimento del PN JTF IT specifiche per l’area del Sulcis Iglesiente e di Taranto.
- Dopo un generale inquadramento delle aree in riferimento a caratteri fisici generali (caratteristiche del territorio; infrastrutture), inquadramento socio-economico (qualità della vita, istruzione, lavoro; attività produttive); principali vincoli e limitazioni alla trasformazione, ciascun contesto di riferimento è caratterizzato rispetto agli aspetti ambientali pertinenti in relazione ai 6 obiettivi ambientali dell’Unione Europea e rispetto alle relazioni del piano con altri piani e programmi regionali pertinenti.
- Nel ritenere nel complesso soddisfacente tale trattazione si evidenzia che per la componente ambientale “Popolazione e Salute umana” alcuni aspetti non sono trattati in maniera esauriente e nello specifico si rinvia alle valutazioni svolte nel presente testo nella parte concernente le modalità di recepimento delle osservazioni prodotte dalla CTVA in sede di parere di scoping.

#### 5. Analisi di Coerenza

Analisi rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali

- L’analisi riportata nel Capitolo 4.4 “Analisi di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale”, è effettuata per Azione e non per tipologia di intervento riportata nell’Azione. Tale metodo non consente di valutare correttamente la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi strategici della SNSvS. In particolare, l’Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente e l’Azione 2.3 – Provincia di Taranto comprendono tipologie di intervento molto differenti tra loro che necessitano di un’analisi dedicata a livello di intervento. Nel seguito un’analisi specifica.
- Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente - Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell’economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. L’azione – coerente con il Reg. 1056/2021 art. 8.2. a,c,m, con l’S3 e con l’azione 1.1.1. e 1.1.2 PR FESR, finanzia progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico volti, in via prioritaria ma non esclusiva, alla:
  - adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari;
  - riconversione energetica processi produttivi;
  - sviluppo di nuove soluzioni e trasferimento tecnologico per l’economia circolare;
  - sviluppo di progetti legati al tema dell’utilizzo dell’idrogeno ed energie rinnovabili.
- La Tabella 4-6 (pag. 91 RA) “Matrice di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT per l’area del Sulcis-Iglesiente con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale” riporta impatti positivi dell’Azione 1.5 su parte dell’Area Pianeta e su tutta l’Area Prosperità. In particolare va meglio chiarito come l’Azione 1.5 nel suo complesso possa arrestare la perdita di biodiversità influenzando positivamente l’obiettivo strategico I.3 “Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione”, mentre probabilmente alcuni degli interventi legati alla filiera dell’idrogeno verde possono influenzare positivamente l’obiettivo II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”, considerato invece non rilevante per l’Azione. Relativamente invece all’adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari, va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi II.1 (Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione) e IV.6 (Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera), approfondendo meglio le possibili

ricadute positive sugli obiettivi ricompresi nella scelta II (Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali). Prevedendo quindi l’Azione 1.5 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che la valutazione rispetto all’SNSvS debba essere effettuata separatamente per i diversi interventi.

- Azione 2.3 – Provincia Taranto - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali. L’azione, in coerenza con il Reg. 1056/2021 art. 8.2.i, prevede la realizzazione di:
  - un dissalatore per tutelare la risorsa idrica di qualità e destinando agli usi industriali quella marina dissalata. Il nuovo dissalatore produrrà, su un’area di circa 40.000 mq, circa 1 mc/s di acqua con caratteristiche adeguate ad alimentare i circuiti produttivi, liberando così la risorsa idrica di qualità attualmente in uso per dedicarla agli usi civici restituendola alla popolazione.
  - Interventi di *bioremediation* su terreni da ripristinare con particolare riferimento a quelli ricadenti nell’Area di crisi industriale complessa dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, nel rispetto del principio “Chi inquina paga”. Tali interventi escludono le aree SIN di interesse del Commissario.
- La Tabella 4-7 (pag 97 RA) “Matrice di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT per l’area di Taranto con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale” riporta impatti positivi dell’Azione 2.3 su tutta l’Area Pianeta e su parte di quella Prosperità, mentre invece gli obiettivi strategici II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera” non sono influenzati positivamente dall’intervento relativo al dissalatore (a causa dei consumi energetici necessari per la dissalazione dell’acqua di mare: Consumo di energia termica 12 kWh/m<sup>3</sup> ed elettrica 17÷18 kWh/m<sup>3</sup> per distillazione a Flash Multi-Stadio (MSF) e Consumo di energia elettrica 2,2÷ 6,7 kWh/m<sup>3</sup> per processi a membrana (*Reverse Osmosis, RO*) (C. Fritzmann, *Desalination*, 2007, 216, 1; *The International Desalination&Water Reuse*, Nov./Dec. 2008, 18(3); W.J. Koros, *AIChE Journal*, October 2004, 50(10), 2326; *Water Desalination Report*, 2008, 14(12)), diversamente dal bioremediation che ha influenza positiva sulle emissioni. Analogamente non appare pertinente l’effetto positivo di tali interventi su III.2 “Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti” e IV.1 “Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare” e, ancora, l’effetto dell’intervento relativo al dissalatore non risulta positivo, come indicato in tabella genericamente per l’Azione 2.3, ma negativo su “I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici”, II.1 “Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero” e sugli altri obiettivi correlati (l’uso di dissalatori causa un aumento di salinità nelle acque marine riceventi a causa dello scarico dei concentrati salini con possibili rischi per biodiversità e causa inquinamento marino da scarichi di sostanze chimiche - antincrostanti, antivegetativi, antischiuma – e dalla fuoriuscita di effluenti a più alta temperatura, nel caso di multi-stage flash (UNEP, 2008. *Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments*. United Nations Environment Programme, Regional Office for West Asia, Manama, and World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo). Infine, considerato il costo dell’acqua dissalata - pari a 0,9÷1,4 \$/m<sup>3</sup> (MSF) e ≈ 0,50 ÷ 0,70 \$/m<sup>3</sup> (RO) (C. Fritzmann, *Desalination*, 2007, 216, 1; Ettouney et al., December 2002, 32; B. Van der Bruggen et al., *Desalination*, 2002, 143, 207) – il contributo sugli obiettivi I.1 “Ridurre l’intensità della povertà” (Area Persone), il contributo dell’intervento Dissalatore in particolare dovrebbe essere valutato considerando il possibile rischio delle negative ricadute economiche sulla popolazione relative all’aumento indiretto del costo della risorsa idrica. Relativamente invece agli interventi di *bioremediation* (all’interno dell’azione 2.3) va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi ricompresi nella scelta VI (Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l’economia). Prevedendo quindi l’Azione 2.3 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro (un dissalatore ed interventi di *bioremediation*), si ritiene che la



valutazione rispetto all'SNSvS debba essere effettuata separatamente per le diverse tipologie di interventi proposte.

- In riferimento all'Azione 1.4 (Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche), finalizzata principalmente a effettuare, nel rispetto del principio “Chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE, interventi di bonifica e successive rifunionalizzazioni produttive delle aree del Sulcis Iglesiente, va meglio chiarito il rapporto tra tale azione e quanto citato nell'azione 1.5, in cui vengono ugualmente richiamati gli interventi di bonifica. Inoltre, va meglio chiarito come il finanziamento di interventi di bonifica di forme di inquinamento di siti contaminati, riconducibili a sorgenti inquinanti generate da attività di origine antropica, siano compatibili col rispetto del principio del “chi inquina paga”.
- In riferimento alle Azioni: Azione 1.7 – Sulcis Iglesiente “Sostegno a percorsi di up-skilling e di re-skilling per disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro; investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione”; Azione 2.7 – Provincia di Taranto “Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica; Azione 1.8 – Sulcis Iglesiente “Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività”; Azione 2.8 - Provincia di Taranto – “Offerta dei servizi di cura per la conciliazione tra lavoro e famiglia e servizi di cura”, il programma, nel suo insieme, mira a sostenere l'obiettivo di mitigare gli impatti della transizione e orientarsi a principi di sostenibilità coerentemente la strategia proposta sostiene la diversificazione del tessuto produttivo verso settori green e innovativi, favorendo nel contempo opportunità di formazione e di inserimento lavorativo in questi settori, anche al fine di contrastare gli effetti che la transizione può produrre nel breve periodo. In tale ottica le Azioni proposte si collocano entro tale quadro strategico orientato alla sostenibilità, sebbene non sempre venga esplicitata in modo diretto la ricaduta positiva dell'effetto di tali azioni sulle componenti ambientali considerate.
- Per tali azioni, orientate a produrre servizi, ma anche infrastrutture, volte a contrastare la transizione economica, sarebbe opportuno che si esplicitino come, in relazione ai servizi, il rafforzamento degli skills e le azioni di sviluppo imprenditoriale oltre a contribuire a generare lavoro e quindi a mitigare gli effetti della transizione concorrano anche al conseguimento degli obiettivi della sostenibilità ambientale. Con riguardo alle infrastrutture, evidenza andrebbe data anche agli effetti negativi che queste potrebbero avere dal punto di vista ambientale, e ai criteri adottabili, in fase attuativa, affinché siano realizzate nel rispetto di principi di sostenibilità.
- In riferimento alle Azioni: Azione 2.4 – Provincia Taranto – “Sostegno a progetti di ricerca di rilevante impatto nella prospettiva della transizione e della diversificazione dell'economia locale”; Azione 2.5 – Provincia Taranto - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio”; Azione 2.6 – Provincia Taranto – “Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi”, per gli interventi che le attuano viene affermato che "Data la natura prevalentemente immateriale dell'intervento non sono attesi impatti sulla componente" indipendentemente dal grado di immaterialità è opportuno, soprattutto per l'Azione 2.6, nella quale dalla tipologia d'intervento “servizio” si passa a quella dell'infrastruttura (ad esempio l'incubatore, o lo spinoff), è opportuno che anche queste azioni siano indirizzate alla sostenibilità ambientale già a monte della fase attuativa attraverso l'adozione di criteri di selezione nella predisposizione dei bandi (cfr. Tabella DNSH a pag 436 e pag. 453 del RA).
- La mancata evidenza rilevata della ricaduta di alcune azioni nel conseguire gli obiettivi di sostenibilità ad esse correlate, può essere superata attraverso lo svolgimento dell'analisi di coerenza interna, che non risulta essere stata affrontata nel RA. Ricordiamo che l'analisi di coerenza interna mira a verificare la

correlazione tra strategia di intervento (azioni/interventi), obiettivi ambientali assunti nel Programma e priorità ambientali del contesto territoriale e ambientale di riferimento e quindi misura l'efficacia stessa del Programma nel raggiungere, attraverso la strategia sviluppata, nel raggiungere gli obiettivi ambientali assunti.

### **Verifica di coerenza con il quadro pianificatorio e programmatico a livello sub-nazionale**

- L'analisi di coerenza rispetto al quadro pianificatorio e programmatico a livello sub-nazionale (cfr. cap. 4.4 per l'analisi rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali) è riassunta in due tabelle (pag. 261 Sulcis Iglesiente; pag. 401 Taranto) con riferimento ai singoli Interventi del Programma Nazionale JTF, individuati in base alle Azioni, basandosi sulle caratteristiche desumibili dalle previsioni del Programma, allo stato attuale delle informazioni disponibili;
- L'analisi svolta si ritiene completa rispetto agli strumenti di pianificazione selezionati e se ne condividono gli esiti.

### **6. Fonti di dati e indicatori selezionati per il processo di VAS**

- La tipologia di indicatori selezionati per il processo di VAS prevede la definizione di indicatori di processo, di contributo e di contesto.
- Gli indicatori di contesto, atti a descrivere lo stato attuale del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali e a misurare la sua evoluzione, sia per effetto del programma che di fattori esogeni, sono definiti in base al quadro descrittivo del contesto ambientale, riportato nei capitoli 6 e 7. Le fonti di dati principali sono:
  - indicatori della piattaforma Istat-Sistan dedicata agli SDGs;
  - indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) di fonte Istat;
  - dati e indicatori provenienti dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale raccolti ed elaborati da ISPRA e SNPA100;
  - indicatori provenienti dal sistema statistico regionale.
- A livello degli indicatori di contesto, il riferimento utilizzato deriva dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (Tabella 10-2). In modo da contestualizzare a livello territoriale la valutazione del PN JTF IT, sarebbe opportuno che gli indicatori fossero definiti in accordo alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, specifica per le regioni oggetto del PN JTF IT.
- Gli indicatori individuati sono principalmente valutati in maniera qualitativa, e le tematiche oggetto del programma non sono sempre analizzate con l'ausilio di opportuni indicatori. In particolare, rispetto a quanto richiesto nella fase di scoping, gli indicatori non sono articolati in maniera schematica rispetto alle seguenti aree specifiche:
  1. Qualità della vita, istruzione, lavoro
  2. Attività produttive
  3. Rischio sismico
  4. Siti inquinati
  5. Beni culturali e paesaggistici
- Inoltre, gli indicatori proposti, seppur fotografino il quadro complessivo relativo al tema a livello territoriale e con riferimento alle serie storiche, non evidenziano criticità e punti di forza, né consentono

di confrontare la situazione attuale a con le evoluzioni future delle variabili considerate in fase di monitoraggio, potenzialmente influenzate dall'attuazione del PN JTF IT.

- Infine, non risulta che l'Autorità Proponente abbia utilizzato le indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine da tramutarli, riportandoli nel RA, in indicatori di monitoraggio del PN JTF IT la cui osservazione e verifica consenta all'autorità di gestione in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.

## **7. Impatti sull'Ambiente e conformità al principio DNSH**

- Nel Capitolo 8 del RA “Analisi degli impatti sull'ambiente e conformità al principio DNSH”, viene descritto l'approccio operativo scelto ribadendo che, ai fini della integrazione fra procedure, si è ritenuto far riferimento ai 6 obiettivi ambientali delineati nell'analisi DNSH a cui è stato aggiunto un ulteriore obiettivo inerente alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.
- Per il rispetto del principio DNSH (che si intende realizzare con lo scopo di segnalare eventuali tipologie di azioni a rischio di non conformità e adottare, nella progettazione dell'azione, tutti gli accorgimenti atti a minimizzare gli effetti potenziali, in modo da garantire il rispetto del principio), si fa riferimento al Regolamento UE 2020/852, e ai regolamenti delegati finora pubblicati (rif. all'atto delegato complementare "Clima" della tassonomia che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN JTF IT vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l'attuazione e il rispetto di specifici criteri di screening da riportare, possano garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del citato regolamento 2020/852.
- Sono stati richiamati i riferimenti metodologici e di indirizzo per l'applicazione della verifica del Principio DNSH ai programmi della politica di coesione e applicato tale principio in modo integrato con le analisi ambientali relative alla valutazione degli effetti del programma, previste nel processo di VAS.
- Per la metodologia di analisi degli impatti, viene fatto riferimento al punto f) dell'allegato VI al D.lgs 152/06 e viene descritta l'applicazione dell'approccio strutturato in 5 Fasi, dalla definizione delle componenti e sub-componenti, fino alla valutazione della performance complessiva del Programma, applicando al contesto la metodologia di analisi degli impatti.
- Le schede di analisi e le matrici di valutazione sono riportate nel paragrafo 8.3 per ciascuna Azione. In tali schede risultano approfonditi i seguenti aspetti:
  - o Una valutazione dei potenziali ambiti di interferenza fra gli interventi previsti dal PN JTF IT, il sistema ambientale e paesaggistico letto anche in chiave di adattamento al cambiamento climatico, e i fattori di interrelazione che vengono proposti per la valutazione del PN JTF IT.
  - o Gli ambiti di interferenza potenziali e gli orientamenti per la sostenibilità delle azioni, tramite una valutazione qualitativa da sviluppare per obiettivo specifico, tenendo presenti le tipologie di azioni.
- Come anticipato nel capitolo 7.6 del RPA “Metodologia per la valutazione della conformità al principio DNSH”, dove, relativamente alla metodologia per la valutazione della conformità al principio DNSH, dopo una disamina di definizioni ed applicabilità, l'Autorità Proponente affermava che la valutazione DNSH del PN JTF IT sarebbe stata sviluppata attraverso l'analisi dei due Piani Territoriali, le schede

riportate nel RA sono articolate per i due distinti piani benché le valutazioni di coerenza delle azioni con il principio non evidenziano la contestualizzazione con il territorio interessato la valutazione delle specifiche Azioni.

- Ricordando infine che, a differenza di quello che viene trattato dal Regolamento 2020/852, che è finalizzato ad orientare gli investimenti su attività ecosostenibili, nel caso dell'utilizzo dei fondi quali quelli di riferimento per il PN JTF IT si è stabilito di non pretendere un contributo di segno positivo (il cd. contributo sostanziale), bensì si è posto solo un requisito negativo: quello di non peggiorare significativamente le condizioni ambientali (ossia il DNSH). La normativa, quindi, è improntata a garantire almeno una compliance minima che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea; tuttavia, non esclude che gli interventi connessi con il PN JTF IT possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. Ai fini della valutazione della ecosostenibilità delle azioni del PN JTF IT, coerentemente con il recital 10 del Regolamento (UE) 2021/1060 si vuole promuovere che il principio DNSH non vada slegato dal suo stesso quadro regolamentare, che punta ad individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento attraverso la definizione di attività economica ecosostenibile, nel quale il principio DNSH è uno dei 4 criteri, dove il primo è che essa contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali individuati dal regolamento stesso, a partire dalla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che rappresentano una priorità delle politiche di sostenibilità europee. L'Autorità Proponente, nelle schede del RA, recepisce solo parzialmente questo approccio riportando sì un giudizio sintetico ambientale a volte positivo (ad esempio in riferimento alle emissioni di gas serra) e verificando il rispetto del principio DNSH, ma non evidenziando criteri e modalità con i quali assicurare anche in fase attuativa la sostenibilità delle azioni finanziate coerentemente con l'art. 3 del regolamento 2020/852 UE, cioè capaci, tra l'altro, di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali individuati. Tale contributo non sostanziale è analizzato nel seguito in riferimento al Monitoraggio, dove risulterebbe un contributo del PN JTF IT alla riduzione di sole 33.000 ton CO<sub>2</sub>eq/anno circa, rispetto alle quasi 15 milioni di ton CO<sub>2</sub>eq/anno emesse nelle due aree interessate dal Piano.
- Rispetto alle Misure di Accompagnamento (rif. cap. 8.4) individuate al fine della compatibilità con il principio DNSH delle azioni previste e in generale al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del programma si evidenzia che viene fatto riferimento anche alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), predisposta a cura del MEF, nella versione del dicembre 2021, e applicabile ai fondi del PNRR. Nelle schede con le misure di accompagnamento, che si ricorda sono previste per mitigare i potenziali impatti negativi conseguenti l'attuazione del PN JTF, sulla base delle valutazioni complessive eseguite, l'AP dichiara che "...è necessario specificare che l'associazione tra gli interventi del PT e le tipologie di azione/investimento – da cui dipendono le misure di accompagnamento applicabili - si è basata sulle indicazioni al momento disponibili sull'attuazione del programma, come contenute nel §2.3 del PT stesso, nonché informazioni derivanti da iniziative simili/pregresse. Pertanto, la correlazione "azione PT - tipologia di azione/investimento - misure di accompagnamento" potrebbe risultare non perfettamente calzante (ridondante o non esaustiva). In fase attuativa, si raccomanda di valutare caso per caso l'applicabilità delle misure di accompagnamento suggerite, in funzione dell'effettivo contenuto dell'iniziativa finanziata (ad esempio in funzione dell'oggetto del bando o delle spese ammissibili) ed eventualmente consultare set di misure di accompagnamento corrispondenti a tipologie di azioni/intervento diverse da quelle espressamente segnalati nella tabella riportata".
- Condividendo in generale con l'approccio utilizzato per la definizione dei criteri da rispettare in fase di attuazione delle diverse tipologie di iniziative così come riportate nelle schede delle misure di accompagnamento, si ritiene di raccomandare di rivedere tali schede, come tra l'altro previsto, tenendo

conto della verifica di opportunità di fare stringente riferimento alla Guida Operativa citata a seguito della sua già pubblicata revisione, semmai prediligendo il riferimento ai decreti delegati alla Tassonomia oggi già pubblicati e in previsione di pubblicazione, a cui si riferisce comunque la Guida Operativa del MEF, e di utilizzare tali riferimenti per definire, come poi proposto, un set di criteri da rispettare, su cui potrebbe essere opportuno stabilire anche parametri di monitoraggio su cui misurare l'effettiva applicazione di tali criteri in fase attuativa, che potrebbe anche conseguire una misura di indicatori di risultato aggiuntivi. Infine, si ritiene necessario che quando ci si riferisce ai DM relativi ai CAM, come requisito attuativo, questi siano quelli in vigore (ad esempio nella scheda D di pag 484 fanno riferimento a “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017)” che è stato aggiornato e pubblicato, nella nuova versione, ad agosto del 2022).

## 8. Valutazione di incidenza

- Nella fase di scoping, relativamente alla metodologia per la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Autorità Proponente aveva dichiarato che “per applicazioni a Programmi di ampio respiro, la valutazione non può essere condotta secondo gli standard di accuratezza richiesti, ottenibili solo a fronte di dati progettuali e localizzativi molto dettagliati. È invece possibile utilizzare una sorta di approccio probabilistico, che almeno riesca a mettere in evidenza le linee di azione del Programma che, più di altre, hanno caratteristiche tali da potere essere giudicate a rischio di interferenza con siti della Rete Natura2000”.
- L'approccio era stato solo parzialmente condiviso, nel senso che essendo il PN JTF IT relativo a due aree ben definite geograficamente, si è rilevato che la valutazione di incidenza possa e debba essere effettuata con un ragionevole livello di dettaglio. Si è invitata dunque l'Autorità proponente ad approfondire nel RA questo aspetto per le due aree in esame, coerentemente con le Guide metodologiche e le Linee Guida esistenti sia a livello nazionale (2019) che a livello europeo (2011 e 20121) e con quanto indicato nel documento metodologico redatto da MATTM, MIBACT, ISPRA e Regioni e Province Autonome “VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti” (2011)
- Il R.A. al paragrafo “2.3. Integrazione con la Valutazione di Incidenza Ambientale” evidenzia che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 152/06 la valutazione di incidenza è dovuta in relazione alla presenza di numerosi siti della Rete Natura 2000 nelle due aree oggetto di intervento, ma l'accento è meramente teorico e non è in alcun modo trattato l'aspetto descrittivo dello stato di conservazione di habitat e specie sia all'interno di SIC, ZPS e ZSC, sia all'esterno, in relazione ad esempio alla rete ecologica regionale con funzione di connettività tra i siti stessi. Inoltre pare trasparire l'assunto per cui si debba porre attenzione solo alle attività o iniziative ricadenti nei siti, mentre le guide metodologiche e le linee guida elaborate dalle autorità europee e nazionali per porre rimedio a plurime contestazioni allo Stato quanto alla inadeguata trasposizione delle direttive eurounitarie “habitat” e “uccelli”, evidenziano come anche piani, progetti, attività e meri interventi posti a distanza anche notevole dai siti protetti possono arrecare potenzialmente effetti incidenti sullo stato di conservazione della biodiversità ivi racchiusa o che vi transita, basti pensare a derivazioni idroelettriche o irrigue che sottraggono alimentazione a stagni e zone umide poste anche a molti chilometri di distanza alle aree protette, o all'aumento del carico trofico delle acque che deriva da nuove attività o insediamenti.
- Non si può inoltre non considerare che detto tema è strettamente e inscindibilmente connesso alla colonna del DNSH relativa alla biodiversità, che trova il proprio fulcro di verifica primariamente nella verifica degli effetti potenziali, positivi o negativi, sullo stato di conservazione dei siti, e sul coordinamento delle attività in programma e da esso discendenti con le azioni pianificatorie proprie dei

piani di gestione dei siti e delle misure di conservazione sito specifiche.

- Ora, come è noto la Direttiva Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano dotati di adeguate Misure di Conservazione e successivamente siano designati da parte degli Stati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Analoghe disposizioni sono state dettate per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE. La normativa europea è stata trapiantata in Italia con il DPR 357/97 e s.m.i. Sostanzialmente si tratta di norme che impongono di proteggere una serie di siti detti di “Rete Natura 2000”, a cui tutte queste aree appartengono, per la straordinaria biodiversità di Habitat e specie che racchiudono, di rango europeo.
- Per tali finalità gli Stati dell’Unione Europea hanno previsto misure di conservazione sito specifiche, a cui l’Italia ha provveduto in prima battuta con D.M. 184/2007 (misure minime uniformi nazionali) demandando poi alle Regioni di integrarle e definirle dettagliatamente per ogni sito. Come precisato dalla Direttiva Habitat, le “misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all’occorrenza prevedere specifici piani di gestione.” Come richiamato anche nelle Linee guida nazionali alla valutazione di incidenza (G.U. n.303 del 28.10.2019), solo nel caso in cui le misure di conservazione non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000. Lo Stato italiano ha fatto ricorso a tale opzione, ritenendo dunque insufficienti i piani territoriali, paesaggistici, naturalistici già esistenti.
- In applicazione di questa disciplina, le Regioni hanno adottato misure di conservazione per i siti Natura 2000, costituite, in particolare, da Criteri Minimi uniformi e da Misure di conservazione sito specifiche cogenti.
- Il piano di gestione si presenta, quindi, come lo strumento che consente di conseguire l’obiettivo della conservazione della biodiversità tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali come indicato dall’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; con tale strumento vengono integrati gli aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socioeconomici ed amministrativi. Esso, pertanto, deve integrarsi con altri piani di gestione del territorio, in particolare con il Piano Paesaggistico, il Piano Forestale, il Piano Faunistico Venatorio, i Piani Urbanistici ed i Piani delle Aree Protette (nel caso in cui il sito vi ricada in tutto o in parte) e in particolare con il Programma JTF in esame.
- Ciò precisato, in merito alla cogenza delle prescrizioni previste all’interno del perimetro dei Siti Natura 2000, la normativa europea e nazionale e le Linee Guida sopra citate dispongono chiaramente che - a tutela dei siti di Rete Natura 2000 - i piani, progetti e interventi (P/P/I) anche esterni al sito, che possano avere un impatto anche indiretto sul sito, devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza, e che nell’ambito di questa valutazione deve essere obbligatoriamente acquisito il parere dell’ente gestore del sito.
- E ancora, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizioni dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Province Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3 delle Linee guida nazionali). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere

individuata in modo differenziato per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A.

- A tal proposito si consideri invero che, come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), in fase di pianificazione, l'intervento obbligatorio dell'Ente gestore, con le relative prescrizioni sito specifiche, può influenzare la pianificazione stessa per renderla particolarmente puntuale e aderente al dettato e agli scopi della VINCA, che sono quelli di garantire una conservazione dei valori naturali anche al di fuori della perimetrazione del sito. Infatti, quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Pertanto, anche e soprattutto a livello pianificatorio, verrà vagliato tutto ciò che è suscettibile di comportare effetti diretti o indiretti a specie ed habitat, all'interno o all'esterno del sito.
- Ciò illustrato, in particolare, si evidenzia dunque che il RA dovrà
  - descrivere, anche acquisendo i dati più aggiornati disponibili a livello statale e regionale, compresi gli studi e i monitoraggi effettuati nelle procedure di valutazione ambientale delle Commissioni VIA VAS e PNNR PNIEC, rinvenibili sul portale valutazioni ambientali del MITE, lo stato di conservazione di specie ed habitat dei siti interessati;
  - individuare le specifiche misure di conservazione sito specifiche dei siti presenti nelle due aree, minacce e criticità, nonché le eventuali azioni necessarie da implementare, per coerenzare le misure del JTF con le misure – prescrizioni e divieti compresi - previste dai singoli piani di gestione, nonché per evolvere i progetti, le attività e gli interventi previsti nel senso di una progressiva tutela della biodiversità, mediante azioni concrete, misurabili, in grado anche di catalizzare professioni green nel settore della conservazione della biodiversità e della *Restoration Ecology*, anche in relazione alle iniziative di messa in capo di mitigazioni ambientali, che hanno un baricentro naturale in queste aree di particolare pregio;
  - tracciare le direttrici del programma evidenziando in quale misura potrebbero interferire, positivamente o negativamente, sui siti Rete Natura 2000, e quali set mitigativi in caso siano previsti, anche quale opportunità, indicando anche la necessità di prevedere risorse a ciò necessarie.
- Quanto indicato anche al fine di “inquadrare” le future attività di valutazione eventualmente necessarie nella fase attuativa del Programma, attinenti ai singoli interventi.

## 9. Monitoraggio

- Nel condividere la metodologia elaborata per la costruzione del sistema di monitoraggio ambientale del Programma (Capitolo 10 “Indicazioni per il Monitoraggio” del RA) si sottolineano alcuni aspetti che sono stati evidenziati nel RA e che rivestono una particolare importanza ai fini della piena efficacia dell'attuazione del monitoraggio ambientale stesso e di cui si raccomanda di seguire, con la medesima attenzione, la loro evoluzione in fase attuativa.
- In tale ottica si richiamano i seguenti aspetti trattati nel RA per tale aspetto:
  - l'esigenza di elaborare modelli di correlazione di tipo causa-effetto, che consentano di evidenziare l'impatto degli interventi sulle componenti ambientali al fine di garantire nell'ambito del monitoraggio ambientale di VAS la correlazione tra le diverse tipologie di indicatori - di processo, di contesto e di contributo;

- Il ruolo dei beneficiari nel fornire dati attendibili sulle opere e sulle iniziative realizzate per raccogliere le informazioni in modo agile e funzionale ai diversi segmenti di monitoraggio del programma, incluso quello ambientale di VAS;
  - la stretta correlazione tra indicatori di attuazione del programma, in particolare quelli legati alla produzione energetica da FER e alle emissioni di gas serra, e indicatori di processo ai fini del monitoraggio ambientale di VAS comporta la necessità che l'Autorità di gestione preveda, disposizioni integrative specifiche per il monitoraggio ambientale sia in merito al set degli indicatori, che agli strumenti di raccolta e la gestione del flusso delle informazioni;
  - l'importanza di garantire l'implementazione all'interno del sistema di monitoraggio VAS degli indicatori di contributo, per la quale è opportuno promuovere un confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le agenzie ambientali, per ragionare sulla correlazione tra interventi realizzati e variazioni riscontrabili nel contesto, selezionare un ulteriore set di variabili che consentano di descrivere e misurare gli effetti (negativi, ma anche positivi) sull'ambiente, attribuibili ragionevolmente - in forza di una relazione causa-effetto argomentabile - all'attuazione del Programma ed, eventualmente, integrare l'elenco degli indicatori già previsti dai regolamenti.
  - Prevedere una specifica sezione nell'ambito del sistema di monitoraggio VAS per la verifica ex post di conformità al principio DNSH. Sotto questo punto di vista, nell'acquisizione dei dati presso i beneficiari, particolare cura andrà messa nella verifica dell'attuazione delle misure di accompagnamento, definite per le singole azioni.
  - In fase di predisposizione dei bandi e nella documentazione relativa agli altri eventuali strumenti attuativi, sarà prestata particolare attenzione alla definizione di un pacchetto minimo di informazioni localizzative e tecniche, da richiedere ai beneficiari ai fini della corretta rilevazione dello stato ex ante ed ex post, nonché alla messa a punto di strumenti e modalità e di trasferimento delle informazioni adeguate sia alle esigenze del monitoraggio che alle possibilità dei beneficiari. Ciò al fine di prevedere il monitoraggio territorializzato degli effetti ambientali indotti dal Programma.
  - Nell'ambito del sistema informativo, è auspicabile inoltre l'attivazione di sinergie con i piani di monitoraggio dei programmi operativi degli altri fondi – FESR, FSE e FEASR – per favorire l'integrazione degli strati informativi e, conseguentemente, un controllo integrato degli effetti territoriali complessivi, in una prospettiva di monitoraggio ambientale integrato dell'intera politica regionale sostenuta con fondi comunitari e nazionali, almeno su alcuni temi prioritari.
- Per la natura complessa di tali azioni e valorizzando la cooperazione istituzionale tra autorità di gestione e autorità competente nonché per fornire strumenti di ausilio all'attuazione della governance del sistema di monitoraggio si invita alla costituzione di un Tavolo Istituzionale tecnico tra AdG e AC e i soggetti a diverso titolo coinvolti nelle attività di monitoraggio del Programma nel quale condividere le principali questioni ambientali relative all'attuazione del Programma a partire dalle questioni connesse con la costruzione del sistema di monitoraggio integrato.
  - Per quanto riguarda gli indicatori di output e di risultato, riportati nel Capitolo 10.3 del RA e previsti dal Reg.UE 2021/1056 all.III., per cui sono fissati valori target al 2024 e al 2029, si evidenzia:
    - Gli indicatori di Output rilevanti ai fini di monitoraggio ambientale VAS sono:

RCO 22 — Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica,



termica)

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

- Mentre gli indicatori di Risultato corrispondenti sono:

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE nelle imprese beneficiarie di un sostegno

RCR 31 — Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi, o per altri scopi

- In riferimento all'obiettivo RC22, la Tabella 2 – Sulcis Iglesiente del PN JTF IT (pag.18) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 18,50 MW. Considerando che una potenza di 18,50 MW corrisponde ad una taglia minima di impianto, equivalente ad esempio a N.2 impianti per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW per cui il c.d. Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77) consente di applicare la procedura abilitativa semplificata, si ritiene che il target posto dal piano sia insufficiente e comunque non significativo in termini di risultato, come confermato dal corrispondente indicatore di risultato RCR 29 che prevede la riduzione di sole 15.066 ton CO<sub>2</sub>eq/anno (ricavato dalla differenza tra il valore di base 2020 ed il target finale 2029 rispetto a 1,5 milioni di ton CO<sub>2</sub>eq/anno del Sulcis Iglesiente). Analogamente per RC22 la Tabella 2 – Provincia Taranto del PN JTF IT (pag 27) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 25 MW, corrispondente ad una riduzione di sole 18.275 ton CO<sub>2</sub>eq/anno, rispetto alle oltre 13 milioni di ton CO<sub>2</sub>eq/anno della Provincia di Taranto.
- In riferimento all'obiettivo RC38, la Tabella 2 – Sulcis Iglesiente del PN JTF IT (pag.18) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 186,50 ha, mentre la Tabella 2 – Provincia Taranto del PN JTF IT (pag 27) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 996 ha.
- Nel Capitolo 10.3 del RA sono elencati gli indicatori di contesto, individuati tra gli indicatori previsti dalla SNSvS, la cui lista si condivide fatta eccezione per quanto evidenziato nel testo del parere per la componente Popolazione e Salute Umana
- Per gli indicatori di contributo, il proponente nel RA riporta l'opportunità di promuovere un confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le agenzie ambientali, per ragionare sulla correlazione tra interventi realizzati e variazioni riscontrabili nel contesto, selezionare un ulteriore set di variabili che consentano di descrivere e misurare gli effetti (negativi, ma anche positivi) sull'ambiente, attribuibili ragionevolmente - in forza di una relazione causa-effetto argomentabile - all'attuazione del Programma ed, eventualmente, integrare l'elenco degli indicatori già previsti dai regolamenti. Tale attività dovrà essere avviata nell'ambito della realizzazione del Sistema di monitoraggio nel quale verranno individuati soggetti e strumenti di cooperazione per la sua effettiva realizzazione.
- Relativamente all'attività di valutazione del sistema di monitoraggio previste in riferimento alla verifica del principio DNSH, il proponente, nel RA, indica in modo generico che l'impianto del monitoraggio dovrà prevedere anche elementi per la verifica ex post di conformità al principio DNSH e che nell'acquisizione dei dati presso i beneficiari, particolare cura andrà messa nella verifica dell'attuazione delle misure di accompagnamento, definite per le singole azioni.

- Come già indicato nella fase di scoping, si segnala la trattazione insufficiente dei seguenti aspetti nel RA:
  - Gli obiettivi e target di riferimento quantitativi per la valutazione del Programma, che appaiono insufficienti ai fini degli obiettivi strategici del Piano stesso.
  - Le attività di valutazione del sistema di monitoraggio previste in riferimento alla verifica del principio DNSH.

## CONSIDERATI

**gli esiti della consultazione sul Rapporto Preliminare ambientale (fase di scoping), i contenuti del Parere di scoping e delle osservazioni pervenute e in particolare:**

1. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (parere n. 46 del 04/08/2022);
2. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dagli SCA;
3. Quanto rilevato nel proseguo del testo del presente parere relativamente alla modalità di recepimento di quanto osservato all'interno del parere di scoping.

## CONSIDERATO che

**il Rapporto Ambientale (Capitolo 2.3.3.2) ha dato riscontro circa le modalità con cui tali esiti sono stati recepiti, e in particolare:**

- Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (parere n. 46 del 04/08/2022) sono riassunte nel seguito:

### ***1. Relativamente ai contenuti e all'ambito di riferimento***

- a) *Si invita l'Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire i contenuti dello stesso con riferimento al contesto specifico delle due aree in esame.*

*“Nel presente RA è stata adottata proprio questa logica.”*

- b) *Si invita l'Autorità Proponente a tenere conto della “nuova” Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del futuro aggiornamento degli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, ove si rendessero disponibili nei tempi della procedura di VAS. Si ribadisce poi che tra gli obiettivi del Green Deal oltre a quelli già citati si sottolinea l'obiettivo di “Finanziare la transizione” e quindi il PN dovrà valutare la sua sostenibilità ambientale rispetto a tale obiettivo che si concretizza attraverso la valutazione del rispetto della “Tassonomia” Europea, valutando il grado di sostenibilità dell'utilizzo dei fondi del PN.*

*“Sono stati presi in considerazione e descritti i documenti attualmente disponibili. Rispetto all'obiettivo “Finanziare la transizione”, premesso che il Just Transition Fund è un'applicazione proprio di tale obiettivo, il rispetto della Tassonomia è sostanzialmente considerato all'interno dell'analisi del principio DNSH.”*

- c) *Si invita l'Autorità Proponente a considerare ai fini dell'analisi di coerenza i riferimenti comunitari*

*e nazionali elencati nel testo del parere di cui è stata rilevata l'assenza del RPA, oltre ai piani di gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, i piani regionali dei trasporti per le aree interessate, i piani d'ambito e piani degli interventi relativi al servizio idrico integrato.*

“Quando pertinenti, i suggerimenti sono stati accolti. In particolare, sono stati considerati i Piani e Programmi relativi ai temi del Trasporto e Mobilità e di Gestione delle Acque; non sono invece stati presi in esame i singoli Piani di Gestione, in quanto fuori scala rispetto alla natura del Piano.”

## **2. Relativamente alla procedura di VAS**

- a) *Si invita l'Autorità Proponente a trattare nel RA gli esiti del confronto con il partenariato e le eventuali modifiche che questi hanno apportato al programma evidenziandone possibilmente le ricadute ambientali anche positive.*

“Il paragrafo 2.3.2 descrive il processo di formazione del PN.”

- b) *Si invita l'Autorità Proponente a tenere conto nel RA delle indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine da tramutarli in indicatori di monitoraggio del PN la cui osservazione e verifica consenta all'autorità di gestione in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.*

“Gli indicatori di monitoraggio sono definiti per assolvere a questo compito (cfr. cap. 10).”

## **3. Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento**

- a) *Nella predisposizione del RA dovranno inoltre essere presi in considerazione gli scenari climatici elaborati dal PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 e dagli eventuali documenti più aggiornati, prendendo in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l'economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc), tenendo conto di quanto emergerà dalla consultazione sul RAP al fine di individuare variabili da analizzare ed obiettivi di sostenibilità di riferimento da definire.*

“I contenuti dei Piani citati, quando pertinenti, sono stati descritti nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 del presente RA. Variabili ed obiettivi di sostenibilità sono stati scelti in funzione dell'armonizzazione con la valutazione DNSH, a sua volta coerente con le politiche europee in materia, creando le necessarie estensioni alle tematiche non coperte dai 6 obiettivi DNSH (paesaggio, beni culturali).”

- b) *L'Autorità Proponente, nella formulazione degli obiettivi di sostenibilità del programma e nella predisposizione del piano di monitoraggio, dovrà rafforzare l'integrazione del Programma con le Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e le Strategie Regionali di Adattamento al Cambiamento Climatico approvate dalle Regioni interessate, per rendere misurabile il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.*

“L'analisi di coerenza ha dimostrato l'integrazione fra Obiettivi e Azioni del PN JTF IT e le strategie regionali (in alcuni casi non ancora definite). La misurazione del contributo del Programma è demandata all'attività di monitoraggio prevista (cfr. cap. 10).”

## **4. Relativamente a indicatori e analisi del contesto**

- a) *Si invita l'Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire indicatori, articolati in aree specifiche, selezionate tenendo conto della normativa VAS e delle tematiche oggetto del Programma, tra cui:*

- *Qualità della vita, istruzione, lavoro*
- *Attività produttive*
- *Rischio sismico*
- *Rischio idrogeologico*
- *Siti inquinati*
- *Aree protette e siti Natura 2000*
- *Beni culturali e paesaggistici*
- *Energia*
- *Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti*
- *Qualità dell'aria ed emissioni climalteranti*
- *Scenari climatici*
- *Popolazione e salute*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite, seppur con diversa articolazione. Queste sono state analizzate con approccio quali- quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori.”

- b) *Nel RA, gli indicatori, ove disponibili e ove significativi, dovranno essere analizzati con dettaglio territoriale e / o settoriale e con riferimento alle serie storiche.*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite. Queste sono state analizzate con approccio quali-quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori e con riferimento alle serie storiche.”

- c) *L’analisi di contesto dovrà essere completata in riferimento all’analisi degli indicatori.*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite. Queste sono state analizzate con approccio quali- quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori.”

## **5. *Relativamente effetti ambientali, orientamenti per la sostenibilità delle azioni e modelli valutativi***

- a) *Si invita l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, ad identificare gli aspetti ambientali pertinenti con riferimento al contesto specifico delle due aree in esame, anche secondo le indicazioni che emergeranno nella consultazione della fase di scoping e tenendo presenti le informazioni di maggior dettaglio che si renderanno disponibili durante l’elaborazione del Programma, quali la precisazione delle azioni, gli ambiti di intervento, le risorse appostate sui diversi obiettivi. Nel RA dovranno pertanto essere approfonditi i seguenti aspetti:*

- *Una valutazione dei potenziali ambiti di interferenza fra gli interventi previsti dal PN, il sistema ambientale e paesaggistico (aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali), letto anche in chiave di adattamento al cambiamento climatico, e i fattori di interrelazione che vengono proposti per la valutazione del PN.*
- *Gli ambiti di interferenza potenziali e gli orientamenti per la sostenibilità delle azioni, tramite una valutazione qualitativa da sviluppare per obiettivo specifico, tenendo presenti le tipologie di azioni.*

“Tutta l’analisi degli impatti è stata condotta secondo i principi enunciati.”

- b) *Relativamente alla metodologia per la Valutazione di Incidenza Ambientale, essendo il PN relativo a due aree ben definite geograficamente, si invita l’Autorità Proponente ad effettuare tale valutazione per le due aree in esame.*

“La VIncA è stata effettuata per entrambe le aree in esame (cfr. cap. 9, par. 9.3.1).”

- c) *Oltre al rispetto del principio “Do No Significant Harm”, si faccia riferimento in generale al Regolamento UE 2020/852 e in particolare ai regolamenti delegati finora pubblicati, al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l’attuazione e il rispetto di specifici criteri di screening da riportare, possano anche garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del citato regolamento 2020/852. Tale approfondimento valutativo andrebbe eseguito con maggiore intensità, ad esempio per completare positivamente gli orientamenti alla sostenibilità per l’Azione 1.3.2 promuovere lo sviluppo delle PMI e di nuova imprenditorialità...Si ritiene infatti che questo approccio consentirebbe anche di fornire utili contributi al modello valutativo della VAS quando si presenta integrato e complementare con il principio DNSH, come tra l’altro riportato nel RAP.*

“Tutto il RA è stato orientato secondo principi di integrazione tra VAS e DNSH.”

## VALUTATO che

### Rispetto alle osservazioni prodotte nel parere di scoping:

- risultano recepite in sostanza le osservazioni N.1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 5b
- vengono riproposte, nella fase di consultazione oggetto del presente parere alcune delle osservazioni in quanto risultano parzialmente recepite:
  - o N. 3b, 3c – principio DNSH ed analisi di coerenza
  - o N. 4a, 4b, 4c – indicatori ed analisi di contesto
  - o N. 5a, 5c – analisi degli impatti ed integrazione tra VAS e DNSH
- Considerando Popolazione e Salute si rappresenta che il RA non dà evidenza, per tale tematica, su quanto richiesto nel parere di scoping riguardo a indicazioni e raccomandazioni nello specifico:

Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento:

- o Nella predisposizione del RA dovranno inoltre essere presi in considerazione gli scenari climatici elaborati dal PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 e dagli eventuali documenti più aggiornati, prendendo in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l’economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc), tenendo conto di quanto emergerà dalla consultazione sul RAP al fine di individuare variabili da analizzare ed obiettivi di sostenibilità di riferimento da definire.

Relativamente a indicatori e analisi del contesto:

- o Si invita l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire indicatori, articolati in aree specifiche, selezionate tenendo conto della normativa VAS e delle tematiche oggetto del Programma, tra cui:

Qualità della vita, istruzione, lavoro o attività produttive  
 Rischio sismico  
 Rischio idrogeologico  
 Siti inquinati

Aree protette e siti Natura 2000

Beni culturali e paesaggistici

Energia

Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti o qualità dell'aria ed emissioni climalteranti

Scenari climatici

Popolazione e salute.

- Nel RA, gli indicatori, ove disponibili e ove significativi, non sono stati analizzati con dettaglio territoriale e / o settoriale e con riferimento alle serie storiche.

Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento

- o il RA al p.4.3.1. e 4.3.2 riporta rispettivamente i Principali atti normativi e di indirizzo per singolo obiettivo e l'adattamento ai cambiamenti climatici dove in attuazione della strategia europea sull'adattamento del 2013, l'Italia ha avviato la predisposizione di propri atti pianificatori in materia. La prima "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" (SNACC), a cui ha fatto seguito Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Il PNACC si propone di dare attuazione alla precedente strategia, con l'obiettivo generale di offrire uno strumento di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali, per l'individuazione e la scelta delle azioni più efficaci nelle diverse aree climatiche, in relazione alle criticità che le connotano maggiormente, e per l'integrazione di criteri di adattamento, nelle procedure e negli strumenti già esistenti. Per rispondere a tali obiettivi, il Piano propone le azioni che possono essere più efficaci in materia di adattamento e dà indicazioni sulle tempistiche di attuazione e sugli enti e gli organismi di riferimento per la loro implementazione.

Tabella 3-1 Matrice di coerenza degli **obiettivi** del PN-JTF per l'area del Sulcis-Iglesiente con gli **obiettivi** di sostenibilità e di protezione ambientale

AREE	SCELTE	↓ OBIETTIVI STRATEGICI SNSvS	SOG Agenda 2030 di riferimento	Ob. Ambientale EU correlato	1.1. Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili	1.2. Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche	1.3. Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia	1.4. Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche	1.5. Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca	1.6. Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione	1.7. Sostegno a percorsi di up-skilling per giovani e lavoratori a rischio, e di re-skilling per lavoratori a rischio, potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro, investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione	1.8. Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività
PERSONE	I. CONTRASTARE LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE ELIMINANDO I DIVARI TERRITORIALI	I.1 Ridurre l'intensità della povertà	1-10	x	😊	😊	😊	x	x	x	x	😊
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	😊
		I.3 Ridurre il disagio abitativo	1-11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	II. GARANTIRE LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE UMANO	II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione	8	x	x	x	x	😊	😊	😊	😊	😊
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	5	x	x	x	x	x	x	x	😊	😊
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	4	x	x	x	x	x	x	x	😊	😊
	III. PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	3-11-13	5	😊	😊	x	😊	x	x	x	x
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	3	5	x	x	x	x	x	x	x	x
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	3	x	x	x	x	x	x	x	x	😊

- o Nello scenario di cambiamento climatico, quale approfondimento, per probabilità e potenziale gravità degli impatti, è stato considerato quello idrogeologico. Non è stata adeguatamente preso in considerazione il cambiamento climatico e le sue conseguenze dirette e indirette sulla salute umana. Si sottolinea come gli eventi meteorologici estremi (es.

alluvioni) siano tra i principali fattori che interessano la salute pubblica e che coinvolgono anche le problematiche che deriverebbero da tali eventi.

- Riguardo ai rischi indiretti per la salute, andrebbe considerato il deterioramento e la contaminazione dell'ambiente. Il rischio alluvioni e le inondazioni che ne derivano, possono trasportare agenti inquinanti e chimici provenienti da strutture industriali, acque reflue e di fognatura, causando la contaminazione di acqua potabile, superficiale e profonda e la compromissione dei terreni agricoli. Da aggiungere anche che alcune di queste sostanze possono entrare nella catena alimentare. Da considerare tra rischi per la salute anche gli incendi boschivi, gli insetti vettori di malattie (ad esempio, zecche e zanzare), i fenomeni allergici. I rischi associati ai mutamenti climatici sono anche a lungo termine in quanto mutamenti delle temperature e le conseguenti precipitazioni possono influire sulla capacità di produzione alimentare. Un elemento che può aggravare problemi sociali ed economici già esistenti.
- Rispetto alle osservazioni prodotte dagli SCA, si rileva come le stesse risultino sostanzialmente recepite. Le osservazioni dell'Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale formulate oltre i termini in data 05/08/2022 (nota prot. MiTE-2022-0098468), riformulate in data 20/09/2022, non sono state riscontrate nel RA.

**CONSIDERATO** che l'approfondimento tematico richiesto in fase di consultazione sul RPA in tema di Popolazione e Salute Umana, non è stato svolto compiutamente nel RA;

**VALUTATO** che il livello di dettaglio del RA non consente di delineare in maniera puntuale le finalità e le azioni previste su questa componente nonostante alcune azioni potrebbero potenzialmente produrre effetti negativi diretti e indiretti, per le quali è necessario individuare e identificare le principali criticità correlate alle tematiche ambientali maggiormente impattanti su questa componente (atmosfera, suolo e sottosuolo, acqua, rifiuti, rumore, CEM, agricoltura e produzioni agricole);

**VALUTATO** che con riguardo ad alcuni degli indicatori di attuazione del programma, in particolare quelli legati alla produzione energetica da FER e alle emissioni di gas serra, devono essere specificati e valorizzati, anche ai fini del monitoraggio ambientale di VAS, in una prospettiva di organizzazione e semplificazione delle attività.

**Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:**

- Si evidenzia che tutte le osservazioni pervenute esprimono un giudizio di massima positivo sui contenuti e le finalità del PN JTF IT ed in particolare le osservazioni hanno interessato gli aspetti relativi alla coerenza con la pianificazione vigente e con la necessità di coordinare la pianificazione con i finanziamenti ricevuti.

**Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le osservazioni pervenute nonché gli esiti delle valutazioni effettuate in relazione alla documentazione presentata oggetto della presente istruttoria**

**PREMESSO che**

- il processo di VAS svolto ha integrato la verifica del rispetto del Principio DNSH e che lo stesso è stato svolto secondo gli orientamenti forniti in ambito europeo e nazionale, quali richiamati nel testo del presente parere;
- che tale verifica ha assicurato, per tutte le linee di azione, il rispetto di detto Principio come evidenziato nella Tabella 8-6 Sintesi della valutazione DNSH delle azioni del PT Sulcis Iglesiente e del PT Taranto, di cui al capitolo 8 del RA.

## **la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 152/06 e s.m.i

### **RITIENE CHE**

**la Proposta di Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT) e il relativo Rapporto Ambientale, prima della approvazione del Programma medesimo, dovranno essere integrati secondo le osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:**

1. **Relativamente alla metodologia di analisi adottata** le informazioni dovranno essere integrate secondo le seguenti indicazioni:
  - risultando disponibile la versione consolidata della SNSvS (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata riportata in Tabella 4.1 del RA), si ritiene che l’analisi di coerenza venga effettuata in riferimento a tale versione.
  - In riferimento all’Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente e all’Azione 2.3 – Provincia di Taranto che comprendono tipologie di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che l’Analisi di coerenza rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali debba essere effettuata per singola tipologia di intervento e non solo per Azione.

### **Relativamente alle verifiche di Coerenza interna**

- Tale verifica risulta assente nella trattazione del Rapporto Ambientale a discapito della necessità di dare evidenza di come la strategia del Programma, in termini di azioni/interventi, sia efficace al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali assunti e consequenziale alle priorità ambientali emerse dall’analisi del contesto ambientale e territoriale e degli scenari di riferimento.

Inoltre, al fine di meglio contestualizzare ed esplicitare l’efficacia della strategia del Programma nel conseguire gli obiettivi assunti, si elencano le seguenti puntuali osservazioni:

- Va meglio esplicitato come l’Azione 1.5 nel suo complesso possa arrestare la perdita di biodiversità influenzando positivamente l’obiettivo strategico I.3 “Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione”, mentre probabilmente alcuni degli interventi legati alla filiera dell’idrogeno verde possono influenzare positivamente l’obiettivo II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”, considerato invece non rilevante per l’Azione.
- Relativamente all’adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari, va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi II.1 (Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione) e IV.6 (Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera), approfondendo meglio le possibili ricadute positive sugli obiettivi ricompresi nella scelta II (Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali). Prevedendo quindi l’Azione 1.5 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che la valutazione rispetto all’SNSvS debba essere effettuata separatamente per i diversi interventi.



- Relativamente all’Azione 2.3, va meglio chiarito come l’intervento relativo al dissalatore possa avere effetti positivi sugli obiettivi strategici II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”, considerando gli alti consumi energetici necessari per la dissalazione dell’acqua di mare. Relativamente invece agli interventi di *Bioremediation* (all’interno dell’azione 2.3) va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi ricompresi nella scelta VI (Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l’economia).
- In riferimento all’Azione 1.4, va meglio chiarito come il finanziamento di interventi di bonifica di forme di inquinamento di siti contaminati, riconducibili a sorgenti inquinanti generate da attività di origine antropica, siano compatibili col rispetto del principio del “chi inquina paga”.
- In riferimento alle Azioni 1.7, 2.7, 1.8, 2.8, si ritiene debba essere esplicitata in modo diretto la ricaduta positiva dell’effetto di tali azioni sulle componenti ambientali considerate e come, in relazione ai servizi, il rafforzamento dei skills e le azioni di sviluppo imprenditoriale, possa contribuire a generare lavoro e quindi mitigare gli effetti della transizione concorrano anche agli obiettivi della sostenibilità ambientale. Con riguardo alle infrastrutture, evidenza andrebbe data anche agli effetti negativi che queste potrebbero avere dal punto di vista ambientale, e ai criteri adottabili, in fase attuativa, affinché siano realizzate nel rispetto di principi di sostenibilità.
- Per l’Azione 2.6, quando dalla tipologia d’intervento “servizio” si passa a quella dell’infrastruttura (ad esempio l’incubatore, o lo spinoff) con conseguente perdita della "componente immateriale" dell'intervento, è necessario che queste siano indirizzate alla sostenibilità ambientale già a monte della fase attuativa attraverso l’adozione di criteri di selezione nella predisposizione dei bandi (cfr. Tabella DNSH a pag 436 e pag. 453 del RA).

**2. Relativamente agli indicatori selezionati per il processo di VAS, è necessario che:**

- gli indicatori siano articolati in maniera schematica rispetto alle aree specifiche: qualità della vita, istruzione, lavoro, attività produttive, rischio sismico, siti inquinati, beni culturali e paesaggistici.
- gli indicatori diano evidenza delle criticità e dei punti di forza, consentendo di confrontare la situazione attuale a con le evoluzioni future delle variabili considerate in fase di monitoraggio, potenzialmente influenzate dall’attuazione del PN JTF IT.
- gli indicatori di contesto, in modo da territorializzare la valutazione del PN JTF IT, siano individuati in coerenza con le Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, delle regioni in cui ricadono i territori interessati del PN JTF IT e non solo rispetto alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.
- il Rapporto Ambientale sia integrato dalle indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine di tramutarli in indicatori di monitoraggio del PN JTF IT la cui osservazione e verifica consenta all’autorità di gestione in fase attuativa di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.

**3. Relativamente alla componente ambientale “Popolazione e Salute umana” è necessario integrare gli aspetti non trattati in maniera esauriente dando riscontro di quanto richiesto nel**

parere di scoping. In particolare, è necessario approfondire:

- le ricadute degli effetti, diretti e indiretti determinati dal cambiamento climatico sulla salute umana in relazione all'analisi di contesto e nella selezione degli indicatori. Gli indicatori, ove disponibili, dovranno essere analizzati con livello di dettaglio territoriale e con riferimento alle serie storiche;
- gli obiettivi di sostenibilità dell'area Persone, in relazione alle politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento per l'analisi delle coerenze, anche sulla base degli scenari climatici elaborati per il PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 come aggiornati nei successivi documenti programmatici relativi, nonché quanto definito nell'ambito della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Climatico “. Ciò al fine di meglio descrivere lo scenario di riferimento programmatico connesso alle conseguenze dirette e indirette sulla salute umana dei cambiamenti climatici determinate da eventi meteorologici estremi (es. alluvioni, inondazioni).
- gli effetti causati dal deterioramento e contaminazione dell'ambiente in relazione alle conseguenze sulla salute.

**4. In riferimento agli impatti sull'Ambiente e conformità al principio DNSH, si ritiene che:**

- debbano essere evidenziati i criteri e le modalità con i quali assicurare anche in fase attuativa la sostenibilità delle azioni finanziate coerentemente con l'art. 3 del regolamento 2020/852 UE, cioè capaci, tra l'altro, di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali individuati;
- le misure di accompagnamento individuate dovranno, in fase attuativa, caso per caso essere verificate e monitorate, in funzione dell'effettivo contenuto dell'iniziativa finanziata (ad esempio in funzione dell'oggetto del bando, anche come eventuali criteri di selezione, o delle spese ammissibili) ed eventualmente integrate con set di misure di accompagnamento corrispondenti a tipologie di azioni/intervento coerenti con l'iniziativa finanziaria stessa anche verificando l'opportunità di fare stringente riferimento alla Guida Operativa
- il riferimento ai DM relativi ai CAM, come requisito attuativo, dovranno essere aggiornati con quelli attualmente in vigore (ad esempio nella scheda D di pag 484 fanno riferimento a “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017)” che è stato aggiornato e pubblicato, nella nuova versione, ad agosto del 2022).

**5. In riferimento alla Valutazione di Incidenza, anche al fine di “inquadrare” le future attività di valutazione eventualmente necessarie nella fase attuativa del Programma attinenti ai singoli interventi, si evidenzia che il RA dovrà:**

- descrivere, anche acquisendo dati più aggiornati disponibili a livello statale e regionale, compresi gli studi e i monitoraggi effettuati nelle procedure di valutazione ambientale delle Commissioni VIA VAS e PNNR PNIEC, rinvenibili sul portale valutazioni ambientali del MITE, lo stato di conservazione di specie ed habitat dei siti interessati;
- individuare le specifiche misure di conservazione sito specifiche dei siti presenti nelle due aree, minacce e criticità, nonché le eventuali azioni necessarie da implementare, per coerenzializzare le misure del JTF con le misure – prescrizioni e divieti compresi - previste dai singoli piani di gestione, nonché per evolvere i progetti, le attività e gli interventi previsti nel

senso di una progressiva tutela della biodiversità, mediante azioni concrete, misurabili, in grado anche di catalizzare professioni green nel settore della conservazione della biodiversità e della *Restoration Ecology*, anche in relazione alle iniziative di messa in capo di mitigazioni ambientali, che hanno un baricentro naturale in queste aree di particolare pregio;

- tracciare le direttrici del programma evidenziando in quale misura potrebbero interferire, positivamente o negativamente, sui siti Rete Natura 2000, e quali set mitigativi in caso siano previsti, anche quale opportunità, indicando anche la necessità di prevedere risorse a ciò necessarie.

#### **6. In riferimento al Sistema di monitoraggio ambientale:**

- garantire la correlazione tra le diverse tipologie di indicatori - di processo, di contesto e di contributo;
- garantire la realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato tra monitoraggio del programma e monitoraggio ambientale valorizzando il ruolo dei beneficiari nella raccolta e trasmissione delle informazioni anche tecnico – localizzativo, necessarie alla sua implementazione;
- assicurare l'implementazione all'interno del sistema di monitoraggio VAS degli indicatori di contributo. Relativamente agli indicatori di contributo, anche attraverso il confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le Agenzie Ambientali che si ritiene debba essere avviato nell'ambito della realizzazione del Sistema di monitoraggio nel quale verranno individuati soggetti e strumenti di cooperazione per la sua effettiva realizzazione;
- prevedere una specifica sezione nell'ambito del sistema di monitoraggio VAS per la verifica ex post di conformità al principio DNSH;
- valutare la revisione, per l'obiettivo RC22, del target posto dal piano che si ritiene sia insufficiente e comunque non significativo in termini di risultato, come confermato dal corrispondente indicatore di risultato RCR 29 che prevede la riduzione di sole 15.066 ton CO<sub>2</sub>eq/anno per il Sulcis Iglesiente e di sole 18.275 ton CO<sub>2</sub>eq/anno per la Provincia di Taranto.

Per la natura complessa di tali azioni e valorizzando la cooperazione istituzionale tra Autorità di Gestione e Autorità Competente nonché per fornire strumenti di ausilio all'attuazione della governance del sistema di monitoraggio, si invita, in accordo con l'Autorità Competente, alla costituzione di un Tavolo Istituzionale tecnico tra AdG e AC e i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nelle attività di Monitoraggio del Programma nel quale condividere anche le principali questioni ambientali relative all'attuazione del Programma a partire dalle questioni connesse con la costruzione del sistema di monitoraggio integrato.

#### **Il Presidente**

Cons. Massimiliano Atelli

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)